

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 febbraio 2023

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (23A02368)

(GU n.94 del 21-4-2023)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato Testo unico, che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 23 luglio 2020 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018, e' stato fissato in euro 11.746,68 l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, del citato Testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020;

Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,1%;

Decretano:

L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.734,93.

Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 febbraio 2023

Il Capo del Dipartimento  
per gli affari di giustizia  
Russo

Il Ragioniere generale  
dello Stato  
Mazzotta

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del  
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.  
n. 1064